



Regione Molise

LEGGE REGIONALE 01 DICEMBRE 2016, N.16

Interventi in favore dei soggetti affetti da malattia celiaca, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. In conformità ed ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 18 maggio 2001, n. 279, dalla legge 4 luglio 2005, n. 123, dal D.M. 4 maggio 2006, pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 113, dagli Accordi sanciti dalla Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2007 e del 30 luglio 2015, relativi alla disciplina di interventi di diagnosi e cura a favore dei soggetti celiaci e all'erogazione dei prodotti senza glutine, la Regione, nell'ambito delle competenze legislative in materia di assistenza sanitaria, con la presente legge disciplina le azioni e gli interventi finalizzati a:

- a) migliorare le modalità di presa in carico delle strutture sanitarie e dell'accesso alle cure nel territorio regionale dei cittadini molisani celiaci, individuando un centro di riferimento regionale e una rete assistenziale che assicurino al paziente celiaco in età pediatrica o adulta la diagnosi precoce, il follow up e la prevenzione delle complicanze;
 - b) incentivare la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori coinvolti, predisponendo anche gli opportuni strumenti con la collaborazione di professionisti della Associazione Italiana Celiachia;
 - c) istituire il Registro molisano dei celiaci;
 - d) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco, della sua famiglia e dell'intera popolazione regionale;
 - e) definire modalità di erogazione del contributo previsto dalla normativa in materia nell'ambito della quota di finanziamento destinata all'ASReM;
 - f) incentivare la produzione di grano saraceno e altri cereali privi di glutine e favorire, nell'ambito delle proprie competenze e di intesa con il sistema camerale regionale e le associazioni di settore, la produzione agricola e la trasformazione e commercializzazione di prodotti senza glutine;
 - g) ampliare le modalità di erogazione dei prodotti senza glutine anche alla grande distribuzione oltre che agli esercizi già autorizzati.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti residenti nel territorio della regione.

Art. 2
(Assistenza sanitaria)

1. E' istituito un centro regionale di riferimento, integrato alla unità operativa di Endoscopia digestiva dell'ospedale di Campobasso, cui affidare il percorso diagnostico per l'adulto e il raccordo con le pediatrie.
2. I pazienti in età pediatrica sono seguiti presso le unità operative di pediatria degli ospedali di Campobasso, Termoli ed Isernia fino all'età di 16 anni.
3. Presso il centro di riferimento sono effettuati gli esami endoscopici per gli adulti e, limitatamente ai casi richiesti dalle pediatrie di riferimento, le endoscopie pediatriche avvalendosi della collaborazione di un pediatra endoscopista esperto, anche utilizzando protocolli di intesa con strutture sanitarie extraregionali.
4. Ai centri pediatrici e al centro di riferimento è affidata l'attività di certificazione di malattia





necessaria agli adempimenti successivi alla diagnosi.

5. La regolamentazione dell'attività e dell'integrazione del centro di riferimento, dell'interfaccia con i centri pediatrici per la presa in carico dei pazienti che abbiano compiuto i 16 anni di età, e l'emanazione e l'aggiornamento di linee guida cliniche condivise è disciplinata con successivo provvedimento amministrativo dall'ASReM.

6. Gli accertamenti diagnostici relativi ai pazienti e ai parenti di primo grado nonché le indagini relative alla diagnosi di malattia e alla identificazione delle complicanze sono erogati secondo i criteri stabiliti dalla disciplina statale e regionale di settore nonché nel rispetto di provvedimenti amministrativi regionali sulla materia.

Art. 3

(Istituzione del registro molisano dei celiaci e disposizioni su formazione e aggiornamento di operatori e pazienti)

1. Il centro di riferimento tiene ed aggiorna un registro contenente i dati dei pazienti residenti nel territorio regionale, gestendolo nel rispetto della normativa sulla privacy e mettendo a disposizione della Regione - Direzione Generale per la Salute, annualmente, le informazioni e i dati statistici sulle nuove diagnosi di malattia celiaca, compresi trasferimenti e decessi, entità delle fasce di età e distribuzione sul territorio della popolazione celiaca, necessari alla programmazione sanitaria in merito e alla trasmissione al Ministero della Salute ai sensi della vigente normativa.

2. Per l'attività di educazione sanitaria e di informazione a pazienti e familiari le strutture cliniche individuate all'articolo 2 possono avvalersi della figura professionale del dietista e dello psicologo, con documentata esperienza specifica.

3. Corsi di formazione per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in materia di diagnostica e prevenzione della malattia celiaca sono inseriti nei programmi formativi annuali ad essi dedicati.

Art. 4

(Erogazione del contributo per l'acquisto dei prodotti senza glutine ai soggetti affetti da malattia celiaca)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, la Regione assicura ai soggetti affetti da malattia celiaca, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo mensile, erogato dall'ASReM nell'ambito delle risorse assegnate dal riparto del FSR, spendibile negli esercizi commerciali abilitati oltre che nelle farmacie e parafarmacie, nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa e con le modalità stabilite dagli articoli 5 e 6.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo la malattia è regolarmente certificata ai sensi della vigente normativa statale e regionale dai centri di cui all'articolo 2.

3. Il contributo per i buoni pasto viene erogato su tessera magnetica d'acquisto o mediante altri documenti di credito spendibili anche separatamente.





Art. 5

(Disposizioni per la ristorazione collettiva e la formazione per gli operatori del settore e nelle scuole)

1. I finanziamenti attribuiti alla Regione ai sensi della legge n. 123/2005, finalizzati ai pasti senza glutine somministrati nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche ed alla relativa formazione dei ristoratori ed albergatori, sono assegnati con deliberazione per il tramite del Dipartimento di prevenzione, tenendo conto del numero di soggetti affetti da malattia celiaca appartenenti al distretto sanitario in cui territorialmente è presente la struttura richiedente, con le modalità che saranno stabilite in apposita direttiva aziendale della ASReM.
2. La Regione promuove specifiche iniziative formative attuate in collaborazione con i soggetti che operano nell'ambito del sistema scolastico regionale, con particolare riferimento agli istituti alberghieri, per la realizzazione di programmi di formazione diretti ad aumentare le conoscenze sulle corrette procedure di preparazione e somministrazione di alimenti senza glutine. I corsi sono organizzati e tenuti dalla Regione con la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione e Sanità pubblica dell'ASReM - Servizi di igiene degli alimenti e della Nutrizione (SIAN) e dell'A.I.C. Molise Onlus.
3. Con provvedimento dell'ASReM, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate le linee guida rivolte agli operatori sanitari del settore alimentare, alle quali è allegato lo schema di domanda di cui all'articolo 6.

Art. 6

(Modalità operative per gli esercenti il commercio di prodotti alimentari)

1. Il contributo per i buoni pasto erogato su tessera magnetica d'acquisto di cui all'articolo 4 è spendibile anche separatamente presso parafarmacie, farmacie o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all'ASReM la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 del D.M. 8 giugno 2001, e successive modificazioni.
2. Il titolare ovvero il legale rappresentante dell'esercizio commerciale autorizzato all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, che intende erogare a carico del Servizio sanitario nazionale i prodotti senza glutine, presenta richiesta all'ASReM, nella quale sono indicati gli elementi identificativi dell'esercizio commerciale e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti per l'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare previsti dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione di accettazione e di impegno al rispetto delle condizioni indicate nel modello di domanda elaborato dalla ASReM unitamente alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3.
3. La ASReM autorizza parafarmacie, farmacie o altri esercizi commerciali che ne abbiano fatto richiesta, alla erogazione dei prodotti senza glutine rimborsabili dal SSN, qualora in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. E' istituito presso l'Azienda sanitaria regionale del Molise - Servizio Farmaceutico territoriale un registro degli esercenti autorizzati aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito della stessa





Azienda.

5. Nell'ambito delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge, l'ASReM:

- a) rende noti, attraverso pubblicazione sul sito istituzionale, gli esercizi commerciali in cui è spendibile il contributo per i buoni pasto di cui all'articolo 4;
- b) invia alla Giunta regionale annuale relazione sull'applicazione della presente legge, indicando, in particolare, il numero dei soggetti che hanno beneficiato del contributo per i buoni pasto erogato su tessera magnetica d'acquisto o mediante altri documenti di credito di cui all'articolo 4;
- c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, comunica periodicamente alla Giunta regionale i dati relativi al contributo per i pasti somministrati nella ristorazione;
- d) annualmente comunica, tramite il Dipartimento di prevenzione e sanità pubblica, alla Direzione generale per la salute della Regione, per la loro trasmissione al Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 123/2005, i dati statistici circa il numero delle mense scolastiche, ospedaliere e delle strutture pubbliche presenti nel territorio di competenza e i dati statistici sull'attività formativa (numero corsi, numero partecipanti, numero ore, numero "edizioni").

6. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con altre Regioni per facilitare l'utilizzo della tessera magnetica fuori dal territorio regionale da parte dei soggetti affetti da patologia celiaca.

Art. 7

(Contributi nel settore agricolo)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie competenze la Regione incentiva la produzione, trasformazione e commercializzazione del grano saraceno e di altri cereali senza glutine attraverso misure ed incentivi dedicati, così come disciplinato dalla articolo 8, comma 3.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle prestazioni sanitarie e farmaceutiche in favore dei soggetti affetti da malattia celiaca e variante dermatite erpetiforme derivanti dall'applicazione della presente legge, purché previsti quali livelli essenziali di assistenza, si fa fronte nell'ambito delle risorse del FSR erogatate all'ASREM.

2. Per il triennio 2016-2018, gli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.100.000,00 per anno, gravano sul capitolo 34100 "Spesa corrente indistinta per il funzionamento del Servizio Sanitario", Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 1 "Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti".

3. Per le finalità di cui all'articolo 7, relative all'erogazione degli incentivi alla produzione, trasformazione e commercializzazione del grano saraceno e di altri cereali senza glutine, lo stanziamento annuale è pari ad euro 50.000 a valere sulla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del sistema agricolo e del sistema

agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2016-2018. L'erogazione di tali incentivi avverrà mediante bando pubblico e sulla base di un programma specifico di intervento redatto dall'Assessorato regionale alle politiche agricole, in coerenza con il PSR Molise 2014-2020, e previa, laddove necessaria, notifica alle autorità dell'Unione europea e nazionali competenti in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dalla erogazione di prodotti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche e a quelli derivanti dall'inserimento di appositi moduli formativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento professionali rivolti ad operatori sanitari ed alimentari, per uno stanziamento annuale di euro 5.000, si fa fronte nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Molise, secondo quanto stabilito dalla legge 4 luglio 2005, n. 123, a valere sulla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 1 "Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti", capitolo 35508 "Trasferimenti statali per somministrazione pasti senza glutine e moduli formativi".

5. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni già intervenute in materia.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale emana un atto di indirizzo concernente le procedure di attuazione della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 01 DIC, 2016



IL PRESIDENTE
Paolo di Laura Frattura

